



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 182
Data di registrazione 12/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO A TERRA, SPARO E MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI E DI OGNI ALTRO OGGETTO POTENZIALMENTE ATTO A PROVOCARE COMBUSTIONI ED INCENDI.

IL SINDACO

VISTO

il Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il Rischio Incendi Boschivi emesso da ARPA Lombardia, acquisito al protocollo comunale al n. 222981/2026, attestante il permanere di condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi sul territorio Regionale;

PRESO ATTO della D.D.U.O. di Regione Lombardia del 10 agosto 2026, acquisita al protocollo comunale al n. 23020/2026, con la quale è stato dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo;

VISTA altresì la nota pervenuta dalla Comunità Montana PAGB e recepita con prot. 23053 nella quale si invitano tutti i comuni ad attenersi a quanto indicato nella dichiarazione di Regione Lombardia sopracitata;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Salò è caratterizzato da estese aree boschive e colture ad oliveto contigue a insediamenti abitativi e strutture ricettive;

RILEVATO che le attuali condizioni meteo-climatiche (elevate temperature, marcata siccità e stress della vegetazione) determinano un elevato ed imminente pericolo di innesco e propagazione di incendi, tali da comportare grave pregiudizio per la pubblica incolumità, l'ambiente e il patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO necessario ed urgente adottare misure straordinarie di prevenzione volte a vietare qualsiasi condotta suscettibile di provocare inneschi di combustione, compreso l'uso di artifici pirotecnici o altro materiale incandescente;

VISTI:

- Gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- L'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO, su tutto il territorio comunale (aree pubbliche, private e soggette a uso pubblico), con decorrenza immediata e per tutta la durata dello stato di alto rischio di incendio boschivo dichiarato da Regione Lombardia:

dell'accensione e del lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi e qualsiasi altro artificio pirotecnico o effetto scenico a fiamma libera e di ogni altro oggetto o sostanza incandescente o potenzialmente idonea a provocare combustioni ed incendi;

dell'effettuazione di spettacoli pirotecnici di qualsiasi genere.

È DEROGATO dal divieto di cui al punto 1 l'uso di artifici pirotecnici per spettacoli autorizzati da effettuarsi esclusivamente mediante chiatta galleggiante posizionata su specchio d'acqua lacustre, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, navigazione, protezione civile e prevenzione incendi.

LA SOSPENSIONE di tutte le autorizzazioni o licenze eventualmente già rilasciate per spettacoli pirotecnici o manifestazioni a fiamma libera non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è perseguibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale .

Resta ferma l'applicazione delle ulteriori fattispecie penali eventualmente configurabili, ivi compreso il reato di incendio colposo di cui all'art. 423-bis c.p., qualora ne ricorrano i presupposti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La trasmissione immediata del presente provvedimento a:

- Prefettura di Brescia - U.T.G.
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia
- Comando Compagnia/Stazione Carabinieri di Salò
- Comando di Polizia Locale di Salò

Che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti siano incaricati dell'esecuzione e della verifica del rispetto della presente ordinanza.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Salò.

Il sindaco
CAGNINI FRANCESCO / INFOCAMERE
S.C.P.A.